



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net



SETTORE 2
ATTIVITÀ ECONOMICHE – SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

All. 1)

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, DI CUI AGLI ARTT.141 E 141 BIS DEL REGOLAMENTO DEL T.U.L.P.S. (R.D. 06/05/1940 n.635)

ART.1 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA. COMPOSIZIONE E NOMINA.

1. Con apposito provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art.141 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., ogni tre anni, viene nominata la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.).

2. La Commissione è composta come segue:

- a) Sindaco o suo delegato (presidente)
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato (membro);
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato (membro);
- d) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; (membro);
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato (membro);
- f) esperto in elettrotecnica (membro).

Funge da segretario un dipendente comunale incaricato dal Sindaco.

3. Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.

4. Nei casi previsti dall'art.3 del D.M. 18/03/1998, ossia quando la pratica da sottoporre alla C.C.V.L.P.S. è relativa ad un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori, alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

5. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

6. Nel caso in cui il Sindaco, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, il dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Dirigente dell'ufficio tecnico comunale e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco siano impossibilitati a partecipare alla seduta della Commissione possono delegare una persona con idonea preparazione che li possa sostituire nell'espletamento dei compiti della Commissione.

ART. 2 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Il Presidente, ove necessario, individua gli eventuali membri esperti da aggregare e convoca la Commissione.
2. Al fine di garantire al rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di partecipare alle sedute, la convocazione della Commissione deve essere inviata per conoscenza anche al Silb e alle organizzazioni sindacali. Qualora costoro intendano partecipare alla riunione della commissione, devono presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo previsti per la convocazione.
3. La convocazione è inviata anche al destinatario del provvedimento finale, il quale può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante. Durante la seduta o successivamente ad essa il destinatario del provvedimento finale può presentare memorie e documenti.
4. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
5. I pareri espressi dalla Commissione sono obbligatori e vincolanti.

ART.3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. I compiti delle Commissioni Comunali e Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sono quelle indicate all'art.141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06/05/1940 n.635).
2. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo svolge i suoi compiti negli ambiti non ricompresi nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che risultano all'art. 142 comma 9 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06/05/1940 n.635).
3. La Commissione esprime pareri su:
 - esami progetto: quando l'interessato chiede di esprimere un parere preliminare in caso di pratiche particolarmente complesse;
 - esami pratica: quanto la Commissione effettua un esame documentale volto al raggiungimento del parere definitivo. Ove ritenuto necessario l'esame pratica si conclude con apposito sopralluogo.
4. Ai sensi dell'art. 141 comma 2 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06/05/1940 n.635), per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. E' fatto salvo il rispetto delle disposizioni sanitarie e di inquinamento acustico vigenti.
5. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e) del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06/05/1940 n.635), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

ART. 4 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ai componenti della C.C.V.L.P.S. che sono dipendenti di enti pubblici o di enti che vengono convocati in Commissione per effetto di specifica previsione normativa, al segretario e al rappresentante del CONI, non spettano compensi, né rimborsi spese, in quanto l'attività

svolta all'interno della Commissione rientra tra i compiti istituzionali ai quali gli stessi non possono sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio.

2. Non si prevede compenso, né gettone di presenza, né rimborso spese di viaggio per i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, che partecipino ai lavori della commissione.

3. L'Amministrazione può stabilire diritti SUAP legati all'espletamento delle attività di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza a carico del destinatario del provvedimento finale, al fine di recuperare le spese di prima ispezione e delle eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.